



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Nella seduta del 6.12.2005, composto come da verbale in pari data;

Con riferimento alla nota n. 64159 del 20 ottobre 2005, indirizzata alle segreterie delle Commissioni tributarie regionali e, per conoscenza, a questo Consiglio si rappresenta quanto segue:

Nel richiamare altra delibera, analoga nel contenuto, il Consiglio è costretto a ribadire, in maniera chiara e ferma, la propria posizione rispetto ad interventi provenienti da altre istituzioni che tentano di ingerirsi e condizionare l'esercizio della giurisdizione .

Invero le direttive, che con la nota in oggetto, si impartiscono al personale delle segreterie delle Commissioni Tributarie, hanno, decisamente, incidenza e condizionano la scelta del tipo di azione che il contribuente intende proporre contro il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale, azione sulla cui ammissibilità e qualificazione è demandata a pronunciarsi l'organo giurisdizionale.

Atteso che il comma 8 dell'art. 16 della legge 27.12.2002, ha stabilito che l'impugnazione contro il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale, va fatta dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite, la questione in sostanza verte sul tipo di impugnativa possibile e cioè se sia applicabile l'art. 24 del d. Lgs. 546/92 o se viceversa si debba fare ricorso all'art. 19 lettera h dello stesso d. Lgs.

Così posti i termini della questione e non sembra che ci sia una terza ipotesi, il Consiglio non entra volutamente nel merito e quindi non dà alcuna indicazione, proprio perché è rispettoso dell'autonomia della giurisdizione che va tutelata anche nei confronti dello stesso Consiglio.

Viceversa la direttiva in oggetto fa una scelta che non spetta certamente all'autore della stessa perché, nel ritenere addirittura erronea l'altro iter processuale, impartisce le consequenziali disposizioni, richiamando l'attenzione delle segreterie "sulla necessità di un'informazione puntuale ed adeguata a quanti si presentino allo sportello ricezione atti, per depositare le impugnative di cui trattasi", puntualizzando successivamente che l'informazione deve essere assicurata con altri mezzi per esempio cartelli affissi nell'atrio dell'ufficio, ecc..

Il principio dispositivo, acquisito anche nella giurisdizione tributaria impone che ciascuna parte in giudizio faccia le proprie scelte di strategia processuale, e ciò vale anche nell'ipotesi di controversie di valore inferiore ai 2.500 euro, per le quali non è necessario l'assistenza tecnica in giudizio.

D'altra parte è indubbio che, secondo un costante orientamento della suprema Corte (ma in ogni caso il principio è acquisito, sia in dottrina che in giurisprudenza) che, solo al giudice deve essere riconosciuto l'incondizionato potere di qualificazione della domanda, sulla base, sia della sulla formulazione letterale che del contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alla finalità che la parte intende raggiungere.

Va aggiunto infine, per una più completa trattazione della questione, che in ogni caso i destinatari della nota non dovevano e non potevano essere i dirigenti delle segreterie delle Commissioni tributarie.

Tutt'al più, qualora si prospettavano esigenze, pur condivisibili di ordine pratico ed economico, si poteva segnalare la problematica ai Presidenti delle Commissioni regionali, argomentando e proponendo soluzioni adeguate.

IL PRESIDENTE
Angelo Gargani